STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE (LE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

ON. LE TRIBUNALE DEL LAVORO DI VERCELLI

RICORSO EX ART. 414 CPC
CON CONTESTUALE DOMANDA EX ART 700 CPC
PREVIA ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

PER: CATALDO Nadia (CTLNDA78P52M100V) nata a Vizzini (CT) il 12.09.1978 e residente in Vizzini alla Via Renato Guttuso n. 7, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso la segreteria di Codesto Ill.mo Tribunale. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e-o notificazioni al seguente indirizzo email solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e-o al seguente fax 0833273227.

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,** in persona del rappresentante legale p.t. (cf 80185250588).
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI VERCELLI,** in persona del rappresentante legale p.t. (cf 80006080024).
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE,** in persona del rappresentante legale p.t. (cf. 9761314007).

***

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto procuratore precisa che ai fini dell'integrazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE (LE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento della ricorrente, sarebbero scavalcati in graduatoria per le classi di concorso di "infanzia" e di "primaria".

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'immenso numero dei controinteressati e per la difficoltà a reperirli, considerato che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami. Considerati i precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area telematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur pubblici proclami).

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto

chiede

di poter procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del MIUR come da prassi (si veda http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15)

per la disapplicazione

previa sospensione dell'efficacia

A. delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale Provinciale di Vercelli, pubblicate in data 20.08.2014, nella parte in cui, con riferimento alle classi di concorso di "infanzia" e "primaria", non è previsto l'inserimento della docente istante, in quanto diplomata con titolo magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002 (doc.1).

B. del DM n. 235 del 2014, del 9 aprile 2014, nella parte in cui non permette, all'istante, in quanto abilitata con diploma magistrale, in

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE (LE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

epoca antecedente all' anno scolastico 2001/2002, di inserirsi nelle predette graduatorie ad esaurimento (doc.2).

L'istante, come in atti rappresentata, difesa, ed elettivamente domiciliata, ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. La sig.ra CATALDO è una docente iscritta nella seconda fascia delle graduatorie di istituto presso l'Ambito Territoriale Provinciale di Vercelli, ove attualmente svolge servizio, in ragione di numerose e intervallate supplenze brevi.
2. L'istante ha conseguito il diploma presso l'Istituto magistrale "G. Gentile" in Vizzini (CT), votazione 40/66, durante l'anno scolastico 1995/1996 (doc.3).
3. Per lunghi anni, il MIUR, erroneamente, non ha riconosciuto il valore abilitante del diploma conseguito presso gli istituti magistrali entro il 2001/2002.
4. La predetta condotta del MIUR, però, è stata sanzionata dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, parere n. 3813/2013 - data 11/09/2013), a causa del fatto che l'ente convenuto non aveva ingiustamente riconosciuto (negli anni) il valore abilitante del titolo.
5. Alla soccombenza ha fatto seguito il DPR del 25 marzo 2014 (doc. 4), con cui il Ministero ha esteso *erga omnes*, il pronunciamento favorevole del Consiglio di Stato ed ha, dunque, finalmente, preso atto del valore abilitante del diploma magistrale, ed ha permesso ai

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b

rispettivi possessori, tra cui la ricorrente, di iscriversi nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

6. Viceversa, il MIUR ha impedito che l'istante si iscrivesse anche nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (utili per l'assegnazione del ruolo).
7. La differenza, dunque, non è di poco conto; ed infatti, mentre le graduatorie di istituto permettono di supplire ad esigenze temporanee del MIUR (poche settimane, qualche mese), le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato.
8. Tali graduatorie ad esaurimento devono essere aggiornate ogni tre anni, l'ultimo aggiornamento lo si è avuto proprio lo scorso anno con l'impugnato DM n. 235/2014.
9. In detta occasione, tuttavia, il MIUR ha permesso soltanto a coloro che erano già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di formulare valida domanda. Tali docenti, già iscritti nelle GAE, tramite password e username, hanno potuto accedere al servizio online predisposto dallo stesso Ministero.
10. Al contrario, chi, come la ricorrente, non era già iscritta nelle predette graduatorie, non versava nelle condizioni materiali di poter inoltrare domanda online. **Da qui la lesione del diritto soggettivo, che ha visto escludere la ricorrente dalla possibilità di accedere nelle Graduatorie ad esaurimento, con la conseguenza di rimanere soltanto nelle graduatorie di istituto**.
11. Ebbene, il Consiglio di Stato è stato chiamato, di nuovo, a pronunciarsi sulla problematica relativa al mancato inserimento nelle

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE (LE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

GAE dei docenti abilitati con diploma magistrale, e, con la sentenza n 1973 del 2015 (doc.5), lo stesso Consiglio di Stato ha annullato il Decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento proprio nella parte in cui non ha incluso, in occasione dell'ultimo aggiornamento delle predette graduatorie, anche i diplomati (abilitati) presso gli istituti magistrali.

12. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata favorevole sin dalla fase cautelare (doc. 6 v. giurisprudenza allegata).
13. In attesa, infatti, che uscisse la sentenza di merito, sono stati più di tremila i docenti abilitati presso gli istituti magistrali ed inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso "infanzia" e "primaria".
14. Nonostante l'importante novità di diritto, il MIUR non è mai intervenuto in autotutela.
15. A nulla è servita la diffida ad adempiere (doc.7).
16. A seguito della predetta condotta del Ministero, la docente muove dunque il presente ricorso, con istanza anticipatorie ex art 700 cpc, sollevando le seguenti doglianze.

IN LIMINE

I. Sulla giurisdizione e sulla differenza tra l'impugnazione delle graduatorie e l'impugnazione dei soli atti regolamentari.

La presente vertenza, dunque, attiene all'inserimento in una specifica graduatorie provinciale del docente istante, il quale chiede la disapplicazione della predetta graduatorie e, in via incidentale, del Dm n. 235 del 2014.

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE (LE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Posto che lo stesso Ministero, nell'impugnato DM n. 235 del 2014, ritiene che: "***la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro***" (art. 11, comma 6, pag. 12, doc. 2), appare comunque opportuno evidenziare, in breve, come tanto il Tar del Lazio, Sez. III bis (sentenza n. 8498/2013), quanto il CdS (v. Adunanza Plenaria n. 11/2011; come pure Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6212; inoltre, di recente, su Ricorso al Pres. della Repubblica, CdS numero affare 00029/2013) hanno devoluto la giurisdizione – per quanto riguarda l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento- al Giudice del Lavoro.

Le motivazioni al riguardo sono chiare: la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale, non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale, per la quale, invece, sarebbe competente il giudice amministrativo.

***

II. Il regime della doppia affermato (pure) dalla sentenza delle SS.UU. n. 27991/2013.

Pertanto, secondo l'ulteriore e recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991), quando è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, avutasi con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

Viceversa, non è così quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia "la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria," che va perciò sottoposta al giudice ordinario del quale

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b

dunque permane il potere di "disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria" (SS.UU n. 27991/13).

Pertanto, il docente che si sente leso dalla condotta del MIUR ha, in alternativa, due possibili soluzione: o egli chiede la disapplicazione di una specifica graduatoria provinciale ove non compare incluso, al fine di ottenerne l'inserimento previa disapplicazione degli atti sub-primari; oppure, impugna al giudice amministrativo i soli atti regolamentari per chiederne l'annullamento (come è accaduto in occasione della recente sentenza del Consiglio di Stato).

Per di più, il CdS ha ritenuto che: *"il medesimo principio è stato ribadito dalle* ***Sezioni Unite*** *in una recente sentenza (****Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011****), secondo cui la* ***giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie*** *spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi"* (Ad. Pl. n. 11 del 2011).

Di nuovo, il CdS, con sentenza della Sesta Sezione, est. Lopilato, data 24.11.2014 ha precisato che: "*La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto «si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al*

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b

conferimento di posti che si rendono via via disponibili», con la conseguenza che «è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali» (Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 12 luglio 2011, n. 11).

DIRITTO

IL DANNO PATITO DAI DOCENTI DIPLOMATI PRESSO GLI ISTITUTI MAGISTRALI. (*VIOLAZIONE EX ART 3 Cost; VIOLAZIONE DELLA BUONA FEDE E DELLA CORRETTEZZA; VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; VIOLAZIONE DEL TRATTATO DI AMSTERDAM ART. 136; VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 E DIRETTIVA 35/06*).

Preliminarmente, va rilevato che nel comparto della Scuola pubblica, le modalità previste dal Legislatore per il reclutamento del personale docente sono due: 1) graduatorie provinciali; 2) concorso.

Nel dettaglio, **l'art. 399 della L. n. 124 del 1999, che modifica il DLgs n. 297 del 1997**, recita: "*L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle **graduatorie permanenti** di cui all'articolo 401*".

1.2. Va poi evidenziato come **l'art. 1 comma 605 lett. c, L. n. 296 del 2006** (Legge Finanziaria) ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in *graduatorie ad esaurimento*, tale disposizione prevede che: "*Con effetto dalla data di entrata in vigore*

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b

della presente legge (27.12.2006) *le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione, dalla Legge n. 143 del 4 giugno 2004, sono trasformate* ***in graduatorie ad esaurimento***."

1.3. Nel corso degli anni, i vari decreti ministeriali, con cui il MIUR ha aggiornato le graduatorie ad esaurimento, hanno pure permesso a tutti i docenti abilitati di inserirsi nelle predette graduatorie ad esaurimento. Un'ingiusta eccezione è stata riservata agli abilitati con diploma magistrale, a causa dell'erroneo convincimento del MIUR, il quale, in palese contraddizione con sé stesso, aveva ritenuto non abilitanti i titoli conseguiti presso gli istituti magistrali in epoca antecedente all'anno scolastico 2001/2002.

La conseguenza è stata che la ricorrente, a causa del MIUR, è stata esclusa dalla possibilità di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento.

1.4. Impugnato, dunque, il recente Dm n. 235 del 2014, sin dalla fase cautelare, il Consiglio di Stato ha sostenuto che (doc.6*): "**Considerato che sussiste l'evidente pregiudizio**, consistente nel mancato inserimento nella graduatoria per il periodo in corso e che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello non paiono infondati, con riguardo in particolare alla legittimità del decreto ministeriale nella parte in cui penalizza i diplomi conseguiti fino all'anno 2001-2002, in coerenza con i precedenti della Sezione (tra varie, ordinanza n. 428 del 28 gennaio 2015) e delle Sezioni consultive di questo Consesso (parere seconda sezione n.3813 dell'11 settembre 2013)*".

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE (LE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

1.5. Il massimo organo della giustizia amministrativa, poi, giunto al merito della vicenda, in via deinitiva, con sentenza n. 1973 del 19 aprile 2015, ha stabilito che: "***Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali*** *" (doc.5).*

ISTANZA ANTICIPATORIA

Alla luce di quanto sopra narrato, per quanto concerne il fumus, appare pacifica la "verosimiglianza" del diritto fatto valere.

Per ciò che riguarda il periculum, invece, tale elemento è stato parimenti riconosciuto dalla giurisprudenza cautelare del Consiglio d Stato (v. giurisprudenza).

Il danno infatti è imminente: a breve, a partire da luglio, come ogni anno, ci saranno le immissioni in ruolo utili per il prossimo anno scolastico; tale operazione dovrà concludersi entro e non oltre il giorno 30 agosto 2015.

I docenti italiani iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento, verranno chiamati dagli Uffici scolastici convenuti per essere assunti a tempo indeterminato.

Da tali graduatorie l'istante è oggi esclusa, non essendo neppure iscritta con riserva, in modo da congelare, almeno, la propria

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b

posizione all'interno delle stesse graduatorie sino alla sentenza definitiva. Ne deriva che la posizione che l'istante occuperebbe nelle graduatorie in commento, qualora risultasse iscritta, sarà stata occupata da altri docenti.

Va altresì detto che la parte resistente sta facendo di tutto per eliminare le graduatorie ad esaurimento.

Si veda il comma 10 art 8 del Disegno di Legge di riforma della scuola (c.d. della buona scuola), Atto Camera n. 2994 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il quale prevede che "***a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento "perdono efficacia,*** *per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata*".

Le suddette considerazioni meritano pregio, se si tiene conto di quale siano le **REALI** tempistiche processuali per la definizione del giudizio di merito.

La sentenza, infatti, arriverebbe quando le graduatorie saranno state già eliminate o, comunque, le cattedre già assegnate (operazione che si concluderà *ex lege* entro il 30.08.2015) con ingiusta ed evidente esclusione della ricorrente, che non comparirà neppure iscritta con riserva.

L'attesa del giudizio di merito determinerà per la ricorrente la contestuale perdita dell'opportunità lavorativa in commento; tutto ciò mentre altri suoi colleghi saranno stati inseriti nelle graduatorie ad

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b

esaurimento e vedranno dunque riconoscersi il diritto di essere assunti in ruolo.

Il danno è dunque grave ed irreparabile: come tale, infatti, è stato già riconosciuto in vertenze simili da: Giudici del Lavoro e, su fattispecie identica, dal Consiglio di Stato (v. allegata giurisprudenza).

E' evidente, infatti, che la presente vertenza non attiene ai tradizionali profili retributivi ed economici. Nelle more del giudizio di merito, la ricorrente continuerà a rimanere iscritta soltanto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, con conseguente impossibilità di essere iscritta nelle graduatorie ad esaurimento; non potrà dunque caricare il proprio punteggio, i propri titoli, in attesa dell'esito definitivo del presente giudizio e con derivante cronicizzazione del suo *status* di precaria, in violazione dunque della direttiva 70/99 CE.

A conforto delle predette tesi, si rinvia alla già citata recentissima giurisprudenza cautelare intervenuta per la risoluzione di problematiche attinenti al mancato inserimento in GAE.

Così ha pure rilevato il Tribunale di Pordenone (Trib. Lav. Pordenone Ord. n. 627 del 2013):

1) *quest'ultimo* (il docente), *si trova iscritto nella terza fascia delle graduatorie di istituto mentre, se incluso nella graduatoria ad esaurimento, avrebbe diritto ad essere inserito nella prima fascia delle suddette graduatorie a mente dell'art. 5 co 4 del Dm n. 131/07.*

Ed ancora (Trib. Lav. Latina Ordinanza n. 1138/2014, 17 giugno):

"*Con riguardo a* ***periculum in mora****, qualora la ricorrente promuovesse una causa ordinaria per la tutela di propri diritti, non*

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b

riuscirebbe, ovviamente, ad ottenere una tutela tempestiva con la conseguenza di essere ancora certamente esclusa da quelle operazioni. Atteso che, nella situazione presente, la ricorrente è vittima di una lesione attuale del diritto al lavoro, inteso quale libertà di accesso al lavoro. Attesa la sussistenza del diritto a non subire irragionevoli o ingiustificata limitazioni all'ingresso in determinati ambiti lavorativi. Considerato che la Corte Costituzionale "riconosce al cittadino un diritto alla scelta dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla, come mezzo fondamentale di attuazione dell'interesse allo sviluppo della sua personalità: un diritto presidiato dal divieto di creare e di lascare sussistere nell'ordinamento norme che pongano o consentito di porre limiti a tale libertà o che tale libertà direttamente o indirettamente rinneghino (Cort. Cost. sent. 61/1965).

Ed ancora: *"sotto il profilo del periculum in mora ritiene il giudicante che i tempi del giudizio ordinario potrebbero pregiudicare in modo irreparabile situazioni soggettive non suscettibili di ristoro di termini strettamente patrimoniali, quali la possibilità del ricorrenti di ampliare la sua esperienza professionale e arricchire la sua personalità mediante nuovi incarichi di supplenza o di assunzione in ruolo*" **(**così: Trib Lecce rg n. 4543/2014, Ordinanza n. 39465 del 17 giugno 2014**).**

Da ultimo, il Trib. lav. Roma n. 35186/2014, 09.02.2015: "*lo stesso deve ritenersi sussistente: per tale deve intendersi il fondato motivo che durante i tempi occorrenti per fare valere il diritto in via ordinaria (tenuto conto dei reali tempi di definizione nei processi di materia di lavoro) questo sia minacciato da un pregiudizio imminente*

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b

ed irreparabile non reintegrabile completamente con gli ordinari strumenti risarcitori).

Tanto premesso in fatto e in diritto, l'istante, come sopra rappresentata e difesa, ricorre dinnanzi a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro, per sentire accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia, **in via cautelare**: **DISAPPLICARE** gli atti impugnati ed **ORDINARE** l'immediato inserimento con riserva della sig.ra **CATALDO** nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale Provinciale di Vercelli, per le classi di concorso di "infanzia" e di "primaria".

Nel merito: ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente ad essere inserita nella predetta fascia delle graduatorie, con il punteggio e il servizio spettanti.

CONDANNARE E-O ORDINARE: l'inserimento dell'istante nella terza fascia delle predette graduatorie (classi di concorso infanzia e primaria presso Ambito Territoriale Provinciale di Vercelli).

Con condanna alle spese da distrarre a favore dello scrivente procuratore.

Si allegano:

Doc.1 graduatorie ad esaurimento infanzia a primaria.

Doc.2 DM n. 235 del 2015

Doc.3 Diploma magistrale conseguito ante 2001/2002.

Doc. 4 DPR marzo 2014.

Doc. 5 Sentenza CdS

Doc. 6 giurisprudenza cautelare

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO
PHD DIRITTO DEL LAVORO
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE (LE)
VIA TOMMASEO N. 15, 73014, GALLIPOLI (LE)
TEL/FAX 0832345677 – 0833273227

Doc.7 diffida ad adempiere.

Il valore della presente lite è indeterminato e si dà atto che, come da autodichiarazione resa dalla parte personalmente, la stessa è esente dal pagamento del contributo unificato.

Salvezze illimitate,

Lecce – Vercelli 08.06.2015 avv. Sirio Solidoro

SOLIDORO SIRI
2015.06.09 15:41:20
CN=SOLIDORO SIRIO
C=IT
O=non presente
RSA/1024 bits

Firmato Da: SOLIDORO SIRIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2cd7066b4193917448b066638f84b47b